

ESAMI DI STATO 2020-21

**O.M. N. 52 DEL 3 MARZO 2021
A CURA DI TERESA MAZZAMURRO
DIRIGENTE SCOLASTICO IC2 - VICENZA**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **D. L.gs 13 APRILE 2017, N. 62:**
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel I ciclo ed esami di stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107
- **D.M. 3 OTTOBRE 2017, n. 741:**
Esami di stato del I ciclo
- **D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742:**
Certificazione delle competenze nel I ciclo di istruzione
- **O. M. 3 MARZO 2021, N. 52:**
Esami di Stato nel I ciclo di istruzione per l'a. s. 2020/21
- **NOTA MI 5 marzo 2021**

FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NEL D. LGS. 62/17

La valutazione:

- è formativa ed educativa
- concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo
- documenta lo sviluppo dell'identità personale
- promuove l'autovalutazione

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.

Documenti di riferimento per la valutazione del comportamento:

- lo Statuto delle studentesse e degli studenti
- il Patto educativo di corresponsabilità
- i regolamenti approvati dall'Istituzione scolastica

La valutazione del comportamento dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.

SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge in presenza, nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.



MODALITÀ

La modalità in videoconferenza o in altra modalità sincrona è prevista:

- a) nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano
- b) qualora il Dirigente Scolastico prima dell'inizio della sessione d'esame – o, successivamente, il presidente della commissione – ravvisi l'impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate, da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola e comunichi tale impossibilità all'USR per le conseguenti valutazioni e decisioni
- c) nei casi in cui uno o più commissari d'esame o candidati siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d'esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, il presidente della commissione dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona



SCRUTINIO FINALE

- Nello scrutinio finale la valutazione è effettuata ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs 62/17
 - **valutazione degli apprendimenti** riferiti alle discipline, con voti espressi in decimi, che indicano differenti livelli di apprendimento;
 - **valutazione del comportamento**, che rende conto dello sviluppo di competenze di cittadinanza, con giudizio sintetico;
 - **giudizio globale narrativo** che rende conto del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.
- I docenti valutano sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza
- Gli alunni vengono ammessi all'esame anche in presenza di valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline, che vengono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione
- Il Consiglio di Classe, nello scrutinio finale, oltre ad assegnare il voto di ammissione all'esame, predispone anche la **certificazione delle competenze**

VOTO DI AMMISSIONE



- In sede di scrutinio finale viene attribuito agli alunni il voto di **ammissione all'esame**, sulla base di quanto previsto dall'articolo 6 del D. Lgs 62/2017
- Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del I ciclo.
- In base al D.M. 741/2017 (art. 2, c. 4), il voto di ammissione può anche essere inferiore a 6/10.


REQUISITI DI AMMISSIONE

- **Aver frequentato almeno tre quarti** del monte ore annuale personalizzato, fatte salve eventuali motivate deroghe, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica
- Non essere incorsi nella **sanzione disciplinare** della non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (articolo 4, comma 6 e 9 bis, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249)

PROVE

- L'Esame di Stato consta di una **prova orale** e prevede la realizzazione e la presentazione di un **elaborato**, dal quale il **colloquio** prende avvio. Tiene a riferimento il profilo finale dello studente (Indicazioni nazionali 2012), con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica
- La prova orale accerta il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza, previsti dalle Indicazioni, in particolare:
 - a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
 - b) delle competenze logico matematiche;
 - c) delle competenze nelle lingue straniere

Per i percorsi a **indirizzo musicale**, nell'ambito della prova orale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.



ALUNNI CON DISABILITÀ, DSA E BES

- Per gli alunni con disabilità l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base dei PEI.
- Per gli alunni con DSA l'assegnazione dell'elaborato e la prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal PDP.
- Per le situazioni di alunni con altri BES, formalmente individuati dal Consiglio di Classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno.

L'ELABORATO E IL COLLOQUIO

- L'elaborato non ha una valutazione autonoma.
- Durante il colloquio, l'alunno esporrà l'elaborato che non esaurisce la prova orale. La griglia di valutazione del colloquio è olistica e non riserva particolari campi per le singole discipline, né per l'elaborato.
- Durante la prova orale si dovranno indagare, nell'economia complessiva del colloquio, anche gli apprendimenti maturati nell'ambito dell'educazione civica.
- **Il colloquio è multidisciplinare** e va condotto, come sempre, in forma «olistica». **Non è un insieme di interrogazioni** (tantomeno di interrogatori), ma una «conversazione».
- Possibilmente non ci dovrebbe essere «la domanda di ...», ma l'alunno dovrebbe essere accompagnato ad effettuare nessi, compatibilmente con le sue caratteristiche personali.

TEMATICA DELL'ELABORATO

- La tematica è condivisa dall'alunno con i docenti della classe e assegnata dal Consiglio di Classe entro il 7 maggio 2021.
- L'elaborato è trasmesso dagli alunni al Consiglio di Classe entro il 7 giugno 2021.
- Consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal Consiglio di Classe, e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale, e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi.

INDIRIZZO MUSICALE

Il fatto che gli alunni dell'indirizzo musicale possano effettuare un elaborato che preveda una produzione strumentale, non sostituisce la prova pratica di strumento, in sede di colloquio, prevista dall'art. 10, comma 4 del D.M. 741/2017.



TUTORAGGIO

E' oltremodo opportuno che i Consigli di Classe si attivino perché tutti gli alunni realizzino e presentino un elaborato, pur tenendo conto delle condizioni personali. A questo proposito, l'O.M. n. 52, all'art. 3, comma 4, recita: «I docenti di classe, dalla data di assegnazione della tematica e fino alla consegna dell'elaborato, saranno a disposizione per il supporto per la realizzazione degli elaborati stessi, guidando e consigliando gli studenti.» Ciò richiama ad una funzione forte di **tutoraggio e accompagnamento** da parte dei docenti, affinché gli alunni possano valorizzare al meglio il proprio lavoro.

ATTRIBUZIONE VALUTAZIONE FINALE

- I criteri di valutazione sono definiti dalla Commissione d'esame.
- La valutazione finale è espressa con **votazione in decimi**, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell'esame.
- La valutazione finale espressa con la votazione di 10/10 può essere accompagnata dalla **lode**, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.
- Si consegue il diploma con una votazione non inferiore a 6/10.
- Nel diploma finale non si fa menzione delle modalità di svolgimento per alunni con disabilità/DSA



PROVE INVALSI

GLI ALUNNI PARTECIPANO ALLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI DI ITALIANO, MATEMATICA E INGLESE NEL CASO IN CUI LE CONDIZIONI EPIDEMIOLOGICHE E LE DETERMINAZIONI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI LO CONSENTANO.

LA MANCATA PARTECIPAZIONE NON INCIDE SULL'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO.

CERTIFICAZIONE COMPETENZE



**LA CERTIFICAZIONE DELLE
COMPETENZE È REDATTA DURANTE LO
SCRUTINIO FINALE DAL CONSIGLIO DI
CLASSE ED È RILASCIATA AGLI ALUNNI
CHE SUPERANO L'ESAME DI STATO.**

**PER GLI ALUNNI CHE HANNO
PARTECIPATO ALLE PROVE INVALSI LA
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
È INTEGRATA CON I LIVELLI
RAGGIUNTI (CFR. DM 742/2017)**

PRESIDENZA ESAMI

Il D.M. n. 183 del 5.03.2019 e la nota MIUR del 4.04.2019 prevedono:

- in caso di assenza o impedimento o reggenza del Dirigente Scolastico, compresa la sua eventuale nomina come Presidente di Commissione per l'Esame di Stato conclusivo del II ciclo, le funzioni di Presidente della Commissione d'Esame per il I ciclo di istruzione possono essere assegnate ad un docente collaboratore, non necessariamente di ruolo nella scuola secondaria di primo grado.

Si ricorda che il Presidente delegato non può essere membro di alcuna sottocommissione.

COMMISSIONE D'ESAME

- La **commissione** d'esame è unica presso ogni Istituzione scolastica.
- Viene individuata una **sottocommissione** per ciascuna classe terza che individua al suo interno un docente coordinatore.
- I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i componenti.
- Eventuali sostituzioni sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso l'Istituzione scolastica.
- Il **calendario** delle operazioni d'esame è definito dal Dirigente Scolastico e comunicato al Collegio Docenti.

PUBBLICITÀ LEGALE DEGLI ESITI

- Vanno affissi **tabelloni cartacei** nella sede d'esame che riportano L'ESITO DELL'ESAME
- GLI ESITI vanno pubblicati sul **registro elettronico**, distintamente per ciascuna singola classe e limitatamente all'area riservata alla classe (nei «*documenti*» della III A gli esiti della III A e così via)
- Se il candidato **non ha superato l'esame** si indica solo la dicitura "NON DIPLOMATO», priva di voto.

